



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

*DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA VALUTAZIONE E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE*

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 69 ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del "*Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore*";

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'articolo 13, comma 2, prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori*";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente le linee guida in attuazione del citato articolo 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 4 agosto 2014, così come modificato dall'Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri diriparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli Istituti Tecnici Superiori;

Vista la legge 3 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, e, in particolare, l'articolo 1, comma 67, che ha incrementato di € 35.000.000,00 a decorrere dal 2020 il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, che all'articolo 1, comma 412, prevede di destinare nell'anno 2020 € 15.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000,00 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, che previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha dato attuazione all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, che disciplina la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 11 bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, il quale prevede che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli istituti tecnici superiori che alla data di presentazione della domanda sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto ministeriale, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'Istruzione in relazione ai progetti *“ITS 4.0”* a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, co. 5, del DPCM 25 gennaio 2008;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore Generale del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale del Ministro dell'istruzione dell'8.11.2021, n. 2087, con il quale sono state emanate le disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, da intendersi ivi richiamato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto interdirettoriale che disciplina *Modalità e termini dell'invio della domanda* e che fissa, per mero errore materiale, al 3 dicembre il termine per l'invio delle istanze di accesso all'agevolazione;

Ritenuto di dovere estendere al 20 dicembre 2021 la presentazione delle istanze di agevolazione da parte degli I.T.S. in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore;

DECRETA:

Art. 1

(Rettifica e proroga termine dell'invio della domanda)

1. All'art. 4, comma 1, del decreto dipartimentale interministeriale del Direttore Generale del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale del Ministro dell'istruzione dell'8.11.2021, n. 2087, il termine del 3 dicembre 2021 per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni è prorogato al 20 dicembre 2021.

Art. 2

(Oneri informativi e pubblicità)

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Direttore Generale del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale del Ministro dell'istruzione dell'8.11.2021, n. 2087, è pubblicato sui siti istituzionali del MI e del MiSE, ai fini della pubblica consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Assunta Palermo

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino